

curatori e dei nostri sostituti, questa vigilanza, egregio ministro, è nulla.

Il secondo punto su cui richiamo l'attenzione del ministro, è quello relativo all'unificazione della giurisdizione pupillare. Anche qui, copiando la legge francese, si è divisa la giurisdizione pupillare fra pretori e tribunali, in contraddizione con la tradizione italiana che conosceva un giudice unico pupillare.

Se nel nuovo Codice si unificherà questa giurisdizione, affidandola al pretore, quel magistrato che ha una tradizione di sacrifici dati al paese per portare la giustizia agli umili, si otterrà non solo che la funzione della giurisdizione pupillare raggiunga il nobilissimo scopo che è stato posto come fine all'opera sua dal ministro, ma si innalzerà anche la condizione morale del magistrato pretorile, che diventerà quello che era prima: il giudice dei minori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Galeno:

« La Camera discutendo sulla delega al Governo della facoltà di emendare il Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile:

rivendicando la propria competenza in materia;

per quanto si riferisce al Codice della marina mercantile;

afferma:

1º) la necessità di una revisione dello stato giuridico degli equipaggi delle navi mercantili e da pesca allo scopo di assicurare ai singoli componenti degli stessi un trattamento conforme ai diritti del cittadino e alle conquiste ottenute dalle altre categorie di lavoratori;

2º) il dovere:

a) di integrare e chiarire il contenuto dell'articolo 157 Codice della marina mercantile aggiungendovi « le lagune e le foci dei fiumi e torrenti » coordinando all'uopo l'articolo 427 Codice civile;

b) di modificare gli articoli 158 e 159 e seguenti Codice marina mercantile al fine di tutelare i diritti del demanio marittimo specie per quanto si riferisce al suo passaggio al patrimonio statale, alla occupazione e alla cessione di esso;

c) di fissare e limitare i beni patrimoniali dello Stato spesso arbitrariamente tenuti dai singoli, procedendo nel più breve tempo possibile alla revisione dei titoli originali dei presunti possessori o proprietari

privati sui *relitti del mare* (arenili) lungo le coste dell'Italia peninsulare ed insulare;

d) di creare un vero e proprio inventario dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato tutt'ora *mancante* ».

L'onorevole Galeno ha facoltà di svolgerlo.

GALENO. L'ordine del giorno che io presento riguarda esclusivamente la marina mercantile, e più specialmente due punti: il primo si riferisce ai lavoratori del mare e più specialmente ai pescatori del mare e delle lagune, che sono stati e sono sempre dimenticati; l'altro riguarda la revisione dell'articolo 157 del Codice della marina mercantile in corrispondenza col 427 del Codice civile. E l'uno e l'altro meritano tutta l'attenzione della Camera, in quanto si riferiscono ai diritti del lavoro e, come è stato giustamente osservato in qualche relazione, alla conservazione del demanio e del patrimonio dello Stato.

Infatti richiamo l'attenzione della Commissione futura sul trattamento speciale fatto ai pescatori del mare e delle lagune, ai veri pescatori da non confondersi cogli armatori e coi padroni di barche, perchè sono trattati peggio degli schiavi: sono i servi della barca, così, come una volta, vi erano i servi della gleba.

Basta pensare che non vi è limite di età per l'arruolamento, che non vi è nessuna garanzia per il salario, dato in natura e quasi aleatorio, nessuna garanzia per i casi di naufragio, ecc. ecc., e che per di più, per quanto riguarda i pescatori delle lagune e dei lidi, lo Stato non compie, per mezzo dei suoi funzionari, quegli atti di difesa che sono indispensabili per garantire la libertà della pesca nelle acque pubbliche e più specialmente nelle lagune e in parte dei mari territoriali, usurpate, per presunti e non dimostrati diritti, dai privati, così come vennero e vengono tuttora usurpati e occupati i relitti del mare (arenili) a danno dello Stato. (*Rumori — Interruzioni a destra*).

L'aggiunta quindi delle lagune e delle foci di fiumi e torrenti ch'io chiedo sia fatta nell'articolo 157 è una necessità; tanto che lo stesso Mortara lo richiedeva, in unione alla Commissione, fino dal 1906.

Ma i Governi non tutelano i diritti della collettività! È il sistema... (*Rumori a destra — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Lascino parlare.

GALENO. Non esiste finora un semplice inventario dei beni immobili patrimoniali dello Stato...